



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Dlgs 231/2001

PARTE SPECIALE F

REATI AMBIENTALI

Adottato dal Consiglio di Amministrazione del 27.03.2025

INDICE

Finalità	3
1. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01	3
2. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	8
3. Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli.....	9
 3.1 Protocolli di Sistema	9
Organizzazione e gestione (<i>definizione di politiche in materia ambientale</i>)	10
Organizzazione e gestione (<i>Identificazione degli aspetti ambientali</i>).....	10
Organizzazione e gestione (<i>Aggiornamento normativo</i>)	11
Organizzazione e gestione (<i>Formazione</i>)	11
Organizzazione e gestione (<i>Comunicazione</i>)	11
Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale - <i>Attività di assistenza stradale (Acquisti e contratti)</i>	12
Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (<i>Gestione delle emergenze</i>)	12
Organizzazione e Gestione - <i>Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale - Attività di assistenza stradale (Sorveglianza e monitoraggi)</i>	13
 3.2 Protocolli Operativi	13
Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale.....	13
Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (<i>Acquisizione nuove aree</i>)..	13
Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (<i>Gestione cantieri</i>).....	14
Attività di assistenza stradale (<i>Progettazione e realizzazione del corpo stradale - qualifica materiali</i>)	14
Servizi generali presso le sedi.....	15
4. I controlli dell'O.d.V.....	15

Finalità

La presente Parte Speciale ha la finalità di definire linee e principi di comportamento che i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte in Strada dei Parchi S.p.A. e considerate "a rischio", la commissione dei reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza, trasparenza e conformità agli standard normativi in materia ambientale nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- Codice Etico;
- Procedure interne;
- Procure e deleghe;
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di Legge.

1. Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, con l'introduzione dell'art. 25 - undecies nel novero dei reati-presupposto, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche a reati ambientali.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa (art.1 comma 8 lettera a)). Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell'articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 Maggio 2015.

Di seguito sono indicate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera a

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera b

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si cagioni un disastro ambientale. Per disastro ambientale si intende, alternativamente:

- un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa all'incolumità pubblica in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della sua compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera c

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si commettano i reati di cui sopra con colpa e non con dolo.

d) Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera d

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si ravvisi lo stato di associazione per delinquere (articolo 416, c.p.) e di stampo mafioso (articolo 416-bis, c.p.) finalizzata a commettere uno qualsiasi dei delitti previsti nel nuovo Titolo VI-bis del c.p.

e) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) - ex art. 260 D.Lgs. 152/2006

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si gestiscano illegalmente grandi quantità di rifiuti per trarne profitto. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività, la violazione è più grave. Il giudice può ordinare il ripristino ambientale e subordinare benefici alla rimozione del danno. È sempre prevista la confisca dei beni usati o ottenuti dal reato. Se la confisca diretta non è possibile, si sequestrano beni di valore equivalente.

f) Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera e

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si ceda / si acquisti, si riceva / si trasporti, si importi / si esporti, si procuri ad altri / si detenga, si trasferisca / si abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

g) Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera f

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si cagioni l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

h) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art 733-bis c.p.) - rif. art. 25-undecies comma 1 lettera g

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante lo svolgimento delle attività aziendali, si provochi la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero se ne determini il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

i) Scarico illecito (senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e/o superanti i limiti imposti dalla legge e/o dalle autorità competenti (Art. 137 commi 2, 3, 5 del D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera a, punti 1 e 2

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3).

La responsabilità dell'ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente (art. 137, comma 5).

j) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera a punto 2

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato uno scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli art. 103 e 104 del D.lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste.

k) Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (Art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera a punto 1

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali sia realizzato uno scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili nel caso in cui lo scarico contenga sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia.

l) Gestione non autorizzata di rifiuti (Art. 256 comma 1 D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera b punti 1 e 2

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali si svolgano attività di attività di: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti sia pericolosi che non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

m) Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (Art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera b punto 2 e 3

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali si

realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

n) Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera b punto 2

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali effettui attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

o) Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 comma 6, primo periodo D.Lgs. 152/06) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera b punto 1

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui nello svolgimento delle attività aziendali effettui un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b).

p) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranei (art. 257, comma 1 e 2 D.Lgs.152/2006) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera c punti 1 e 2

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e il responsabile dell'inquinamento non provveda alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

q) Predisposizione o utilizzo di un certificato di analisi rifiuti falso (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera d

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

r) Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.Lgs. 152/2006) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera e

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1º febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del regolamento stesso.

s) Falsificazione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità degli stessi, utilizzo di un certificato o di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterati (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006) - rif. art. 25- undecies comma 2 lettera g

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, siano fornite false indicazioni sulla

- natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore ometta di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti pericolosi;
 - durante il trasporto si faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
 - il trasportatore accompagni il trasporto di rifiuti (pericolosi o non pericolosi) con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

t) Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5 D.Lgs. 152/2006) - rif. art. 25-undecies comma 2 lettera h

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

u) Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi - rif. art. 25- undecies comma 3

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di:

- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione, commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 1, comma 2 e 2 comma 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- Falsificazione o alterazioni di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 - bis, comma 1).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, comma 4).

v) Tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993) - rif. art. 25-undeciescomma 4

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si effettuino attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello stato atmosferico di ozono.

w) Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007) - rif. art. 25- undecies comma 5

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave

provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

Merita evidenziare che le suddette fattispecie - ad eccezione di alcune (es. la falsificazione o l'utilizzo di certificati falsi di cui agli artt. 258, comma 4, seconda parte e 260-bis D.lgs. 152/2006, l'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), l'inquinamento provocato dalle navi di cui all'art. 8, comma 2, D.lgs. n. 202/2007) - sono di natura contravvenzionale. Conseguentemente, esse sono punibili non solo nel caso in cui il fatto tipico sia realizzato volontariamente, ma anche quando sia dovuto a mera colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

2. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

Al fine di individuare le attività svolte dalla Società, nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati ambientali espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01, è stata effettuata un'approfondita analisi dei processi aziendali.

Alcune fattispecie elencate dall'art. 25 - undecies D.Lgs. 231/01, vale a dire i reati di seguito elencati:

- scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (indicato al capitolo precedente con la lettera j),
- deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (indicato al capitolo precedente con la lettera n),
- reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi (indicati al capitolo precedente con la lettera u),
- inquinamento provocato dalle navi (indicato al capitolo precedente con la lettera w),

sono risultate non applicabili con le attività attualmente gestite dalla Società, e come tali non sono state prese in considerazione nel presente Modello Organizzativo.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, le "attività sensibili" della Società che sono di seguito elencate:

- Organizzazione e gestione (Identificazione degli aspetti ambientali, aggiornamento normativo, definizione di politiche in materia ambientale, formazione, comunicazione, sorveglianza e monitoraggi);
- Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (sorveglianza e monitoraggi, gestione delle emergenze, acquisizione nuove aree, gestione cantieri, progettazione e realizzazione del corpo stradale, acquisti e contratti);
- Attività di assistenza stradale (Acquisti e contratti - Qualifica fornitori, sorveglianza e monitoraggi, progettazione e realizzazione del corpo stradale - qualifica materiali);
- Servizi generali presso le sedi.

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti Reati, e in relazione alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi, le "attività sensibili" sono state suddivise in:

- "attività sensibili di sistema";
- "attività sensibili operative".

Per "attività sensibili di sistema" si intendono quelle che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei Reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi

dell'operatività aziendale.

Di seguito si riportano le attività individuate come "attività sensibili di sistema":

- Organizzazione e gestione;
- Attività di assistenza stradale;
- Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale.

Per "attività sensibili operative" si intendono quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di Reati ambientali.

Di seguito si riportano le attività individuate come "attività sensibili operative":

- Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (Gestione esercizio autostrada, acquisizione nuove aree, gestione cantieri, progettazione e realizzazione del corpo stradale);
- Servizi generali presso le sedi.

Nel caso in cui esponenti di Strada dei Parchi S.p.A. si trovino a dover gestire attività sensibili diverse da quelle sopra elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- delle misure di prevenzione generale elencate nella Parte Generale del Modello;
- dei principi di comportamento individuati nel Codice Etico;
- di quanto regolamentato dalla documentazione organizzativa interna;
- delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole unità interessate segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla presente Parte Speciale.

3. *Protocolli di prevenzione e sistema dei controlli*

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società prevede, con riferimento alle attività sensibili individuate:

- *Misure di prevenzione Generale* indicate nella Parte Generale del presente Modello;
- *Protocolli di Sistema*: si tratta dei principi di controllo applicabili alle "attività sensibili di sistema" che, pur non impedendo in maniera diretta la commissione dei Reati ambientali potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che prevengano la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale;
- *Protocolli Operativi* che applicati alle singole "attività sensibili operative", disciplinano le attività a diretto rischio di commissione del reato.

3.1 *Protocolli di Sistema*

Per ognuno dei protocolli di sistema, la Società ha individuato un Responsabile del processo e i soggetti coinvolti.

Il Responsabile di Processo ha la specifica responsabilità di:

- garantire che il processo sia svolto in conformità alle disposizioni interne (ad es. procedure aziendali e linee guida) e alla normativa vigente in materia;
- garantire che vengano eseguiti, da parte dei singoli soggetti che partecipano al processo tutti i punti di controllo sulle attività sottostanti;
- assicurare che l'intero processo venga svolto nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità, in base ai quali ogni operazione deve essere dotata di adeguato supporto documentale;

- informare periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo quanto definito dalla Parte Generale del Modello e dalle procedure operative specifiche, e comunque immediatamente qualora si riscontrino anomalie o si verifichino incidenti rilevanti di natura ambientale

Organizzazione e gestione (definizione di politiche in materia ambientale)

La Società ha implementato un documento formalizzato che definisce la politica aziendale in materia di ambiente, nel quale sono esplicitati gli obiettivi generali che la stessa si è proposta di raggiungere, in coerenza con i rischi individuati nell'ambito dell'organizzazione.

Tale documento:

- è stato formalmente approvato dall'Alta Direzione;
- è parte integrante del Codice Etico;
- contiene l'impegno ad essere conformi con le vigenti leggi applicabili in materia ambientale, e con gli altri requisiti sottoscritti;
- prevede l'impegno alla prevenzione dell'inquinamento e al miglioramento costante dei propri servizi;
- è stato adeguatamente diffuso e comunicato ai dipendenti e alle parti interessate (interlocutori, dipendenti, realtà locali, Pubblica Amministrazione, ecc.);
- è periodicamente aggiornato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti nell'organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

Responsabile del processo: Responsabili Ambiente e Responsabile del Sistema di Gestione QAS.

Organizzazione e gestione (Identificazione degli aspetti ambientali)

La Società ha definito le modalità per identificare, monitorare e misurare i possibili impatti ambientali negativi, al fine di determinare idonei presidi di controllo che possano minimizzare tali impatti.

L'identificazione dei possibili impatti ambientali negativi e la valutazione della loro significatività/criticità sono svolte tenendo conto delle condizioni operative normali, di eventuali situazioni anomale, nonché delle situazioni di emergenza prevedibili sulla base degli elementi a disposizione.

Il procedimento sopra descritto riguarda anche gli aspetti relativi ad attività, prodotti e servizi della Società.

Gli aspetti ambientali considerati significativi ai fini della prevenzione dei reati suddetti sono:

- scarichi idrici,
- produzione e gestione di rifiuti,
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee,
- emissioni in atmosfera,
- sostanze lesive per la fascia di ozono,
- deterioramento di habitat e siti protetti.

In ragione dei risultati delle valutazioni degli aspetti ambientali, la Società predisponde e aggiorna, in considerazione delle esigenze emergenti, specifici documenti di pianificazione della protezione ambientale. In particolare, sono mappati e tenuti monitorati, tramite un

sistema informativo, gli *"items ambientali"* quali, ad esempio, i punti di scarico, i depositi temporanei dei rifiuti, i punti di emissione, ecc. che possono comportare impatti sulle matrici ambientali e, conseguentemente, rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01.

Responsabile del processo: Responsabili Ambiente e Responsabile del Sistema di Gestione QAS.

Organizzazione e gestione (Aggiornamento normativo)

La Società ha adottato e attuato una normativa aziendale che:

- disciplina ruoli e responsabilità sulle informazioni inerenti gli aspetti normativi rilevanti e le prescrizioni applicabili in materia ambientale;
- definisce i criteri e le modalità per l'aggiornamento normativo e la relativa comunicazione alle aree aziendali interessate;
- definisce i criteri e le modalità per la verifica dell'evoluzione della best practice e delle norme tecniche in materia ambientale.

Responsabile del processo: Direzioni Aziendali e Responsabile del Sistema Integrato di Gestione QAS.

Organizzazione e gestione (Formazione)

La Società ha adottato una procedura che regolamenta il processo di informazione, formazione e organizzazione dei corsi di addestramento, anche in materia ambientale, definendo in particolare:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità di erogazione della formazione sugli aspetti ambientali e sulle relative procedure, alle quali i dipendenti della Società che svolgono attività sensibili devono obbligatoriamente sottoporsi;
- i criteri di aggiornamento e/o integrazione della formazione, in considerazione di eventuali trasferimenti o cambi di mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature o tecnologie che possano determinare impatti ambientali significativi, ecc.;
- i contenuti e le modalità della formazione in funzione del ruolo e della mansione assunta all'interno della struttura organizzativa, in particolare con riguardo alle funzioni coinvolte nella gestione dei rifiuti;
- tempi di erogazione della formazione (ad es.: definizione di un piano di formazione);
- modalità di informazione ai dipendenti sulle variabili ambientali critiche dell'area in cui si svolgono le lavorazioni.

Responsabile del processo: Direzione Risorse Umane e Organizzazione (AD/DRU)

Organizzazione e gestione (Comunicazione)

Le attività di comunicazione interna sono condotte in modo capillare ai vari livelli e funzioni della Società. Il processo è finalizzato ad assicurare che all'interno dell'organizzazione siano attivati adeguati processi di comunicazione compresi quelli riguardanti le disposizioni aziendali, l'aggiornamento normativo, l'attuazione e l'efficacia del presente Modello, ecc.

Sono inoltre definite le modalità di approvazione e diffusione delle comunicazioni interne e verso l'esterno.

Responsabile del processo: Responsabili Ambiente e Responsabile del Sistema di Gestione QAS.

Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale - Attività di assistenza stradale (Acquisti e contratti)

In aggiunta a quanto disciplinato nella Parte Generale del presente Modello, la Società ha adottato una procedura che descrive le modalità di selezione dei fornitori e stabilisce:

- ruoli, responsabilità e modalità di selezione dei fornitori e appaltatori;
- la verifica dei requisiti tecnico-professionali in capo ai fornitori con particolare riferimento a quelli considerati strategici riguardo le tematiche ambientali (ad es. iscrizione albo gestori ambientali per soggetti preposti alla gestione dei rifiuti, ecc.);
- la previsione di clausole contrattuali che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e, ove necessario, delle procedure definite dalla Società, nonché del rispetto dei principi generali contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- la previsione di clausole contrattuali che de-responsabilizzino la Società in caso di commissione di reati da parte dei fornitori;
- clausole contrattuali che prevedano la responsabilità da parte del fornitore a subire audit e controlli in stabilimento da parte della Società.

Nel caso di acquisto di materiali potenzialmente impattanti sull'ambiente, la Società richiede la consegna della documentazione attestante:

- la certificazione e la tracciabilità del prodotto,
- la scheda di sicurezza a 16 punti,
- le indicazioni per la dismissione e lo smaltimento,

al fine di poter gestire il prodotto acquistato dal punto di vista ambientale per tutto il ciclo di vita.

Responsabile del processo: Ufficio Contratti ed Acquisti (AD/DG/SCA/UCA)

Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (Gestione delle emergenze)

La Società ha adottato una normativa aziendale per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto sull'ambiente, la quale:

- individua gli scenari delle possibili emergenze ambientali;
- definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle prevedibili situazioni di emergenza, anche in collaborazione con le Pubbliche Autorità;
- individua i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- definisce tempi e modalità di svolgimento delle prove di emergenza;
- prevede le modalità di tenuta dei registri storici contenenti i riferimenti alle prove e simulazioni effettuate e alle situazioni di emergenza verificatesi, che consentono la valutazione dell'adeguatezza dei piani di risposta approntati e la tracciabilità delle azioni correttive attuate;
- richiede ai fornitori considerati strategici l'adozione di adeguate procedure per la gestione delle emergenze.

Responsabile del processo: Direzione Esercizio (AD/DG/DES)

Organizzazione e Gestione - Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale - Attività di assistenza stradale (Sorveglianza e monitoraggi)

La Società ha regolato i monitoraggi e la sorveglianza delle matrici ambientali e delle attività a rischio di reato attraverso apposite procedure stabilite a seconda della tipologia di aspetto da monitorare.

Sono definite quindi le modalità per:

- verificare periodicamente il rispetto delle normative vigenti da parte del personale apicale e subordinato,
- tenere sotto controllo mezzi e attrezzature utilizzati,
- registrare gli esiti del monitoraggio effettuato sugli "items ambientali" censiti e definiti al paragrafo "Identificazione degli aspetti ambientali" ed attivare le azioni necessarie di risposta ad eventuali criticità rilevate,
- la verifica sulle attività sensibili effettuate dal personale operativo,
- la verifica da parte del personale operativo sulla corretta esecuzione delle lavorazioni, anche da parte di fornitori / appaltatori sulla corretta esecuzione delle forniture / attività in appalto sia dal punto di vista documentale che operativo.

Responsabile del processo: Direzione Esercizio

3.2 Protocolli Operativi

La Società ha definito strumenti di regolamentazione costituiti da apposita documentazione organizzativa interna, che disciplinano in forma maggiormente dettagliata le "attività sensibili" specificamente individuate, come di seguito descritto.

Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale

Nell'ambito delle attività di gestione del nastro autostradale la Società ha definito le modalità e le responsabilità per tenere sotto controllo le attività impattanti dal punto di vista ambientale e quelle a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01. Tali attività sono regolate da apposita documentazione interna (procedure, istruzioni operative, clausole contrattuali, deleghe, ecc.) e sono di seguito elencate:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria nastro autostradale e relative pertinenze,
- Gestione centrali di esercizio,
- Gestione dei rifiuti e dei depositi temporanei da manutenzione,
- Gestione emergenze da sversamenti

Responsabile del processo: Direzione Esercizio (AD/DG/DES)

Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (Acquisizione nuove aree)

La Società ha definito delle procedure per la verifica della presenza o meno di vincoli ambientali legati all'acquisizione di nuove aree. In particolare, l'Ufficio Catasto e Patrimonio richiede formalmente agli Enti territorialmente competenti la presenza di:

- aree ricadenti all'interno di zone SIC-ZPS,
- aree da sottoporre a bonifica,
- aree adibite a discarica.

Dell'esito di tali verifiche viene informata la Direzione Tecnica e Manutenzioni per poter

attivare le azioni conseguenti (ad esempio, analisi terreno e procedure previste dal d.lgs. 152/06 in caso di presenza di zone da sottoporre a bonifica).

Responsabile del processo: Direzione Tecnica e Manutenzioni (AD/DG/DTM)

Esercizio ordinario e straordinario della piattaforma autostradale (Gestione cantieri)

La Società ha definito delle procedure per verificare la corretta gestione degli aspetti ambientali anche da parte degli appaltatori in occasione dell'apertura dei cantieri e successivamente in modo periodico. I controlli minimi che devono essere effettuati, oltre a quelli previsti dal Progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto sono i seguenti:

- autorizzazione urbanistica;
- verifica del corretto allacciamento degli scarichi alla rete;
- gestione dei rifiuti: registro carichi e scarico, autorizzazione delle ditte che effettuano lo smaltimento, corretta gestione dei depositi temporanei;
- cisterne gasolio e lubrificanti vari (oli vari, freschi ed esausti);
- vasca di lavaggio betoniere correttamente eseguita e relative attività di manutenzione;
- aree di stoccaggio materie prime da costruzione (ad esempio, bentonite, additivi, cementi);
- depositi terre da scavo non costituenti rifiuti.

Responsabile del processo: Direzione Nuove Opere (AD/DG/ DNO)

Attività di assistenza stradale (Progettazione e realizzazione del corpo stradale - qualifica materiali)

Oltre a quanto previsto al paragrafo "Acquisti e contratti", la Società ha regolato tramite apposita documentazione organizzativa interna le attività relative alla qualifica dei materiali utilizzati per la formazione del corpo stradale in caso di realizzazione di nuove opere.

Le suddette misure generali sono state declinate attraverso l'adozione di misure specifiche che costituiscono i seguenti ulteriori presidi di controllo:

- sono definiti requisiti, criteri e modalità per la qualificazione dei fornitori, che ai fini delle tematiche ambientali, sono considerati strategici (ad es.: fornitori terre e rocce da scavo e materiali riciclati, trasportatori, smaltitori, soggetti che esercitano l'attività di recupero, ecc.);
- sono previsti e attuati procedimenti di verifica periodica di detti requisiti, anche finalizzati all'aggiornamento dell'elenco fornitori;
- sono definiti criteri per la selezione e scelta dei laboratori esterni utilizzati per le verifiche, nell'ambito dei cantieri, sui parametri e limiti ambientali definiti per legge (ad es.: utilizzo di più di un laboratorio accreditato);
- sono effettuate, dalle unità utilizzatrici in coordinamento con l'unità acquisti di riferimento, periodiche attività di audit sui fornitori individuati come critici (ad es. mediante campionamenti e analisi di riscontro, verifiche sulle autorizzazioni al trasporto dei codici CER, ecc.).

Responsabile del processo: Direzione Tecnica e Manutenzioni (AD/DG/DTM)

Servizi generali presso le sedi.

Per quanto riguarda gli adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti non pericolosi presso le sedi, il Responsabile del processo provvede a verificare l'osservanza dei seguenti divieti e adempimenti da parte dei destinatari della presente Parte Speciale:

- astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e divieto di miscelare rifiuti pericolosi tra loro e/o con rifiuti non pericolosi;
- verifica costante del possesso e mantenimento di ogni autorizzazione/certificazione eventualmente obbligatoria per legge in materia ambientale per la gestione delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi;
- corretta e completa compilazione e gestione del registro di carico e scarico rifiuti;
- corretta conservazione della documentazione relativa alle suindicate autorizzazioni e certificazioni;
- verifica che il trasportatore identificato sia munito di autorizzazione al trasporto dello specifico rifiuto in corso di validità e che il destinatario del rifiuto sia munito di autorizzazione allo smaltimento dello specifico rifiuto in corso di validità.

Responsabile del processo: Responsabili Ambiente

4. I controlli dell'O.d.V.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni ricevute, l'O.d.V. effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente connesse a Processi Sensibili relativi a Reati ambientali.

A tal fine, all'O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Compiti di vigilanza specifici dell'O.d.V. per assicurare l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati ambientali sono i seguenti:

- # verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne, sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione di Reati ambientali, nonché sul sistema delle deleghe in vigore;
- # verifiche periodiche sulle comunicazioni alle autorità di controllo e vigilanza;
- # esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da organi di controllo o da qualsiasi Dipendente e conseguente avvio degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni.

L'O.d.V. dovrà in ogni caso:

- # riportare i risultati della sua attività di vigilanza, in modo continuativo, al consiglio di amministrazione e al presidente;
- # predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto scritto per il consiglio di amministrazione sull'attività svolta.

5. TESTO DELL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001

Art. 25-undecies

Reati ambientali

* * *

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

-
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.